

ELEZIONE DI DOMICILIO

Indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda:

DATI IBAN PER EROGAZIONE CONTRIBUTO

IBAN:

Intestato a

Conto presso Poste Italiane ovvero Istituto di Credito:

Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. su carte di credito o carte prepagate)

EVENTUALE DELEGA A SOGGETTO INTERMEDIARIO

Si conferisce delega per la presentazione e gestione della domanda a:

Cognome Nome

nat a () il

residente a

indirizzo n.

CF

RECAPITI PER CONTATTI VELOCI

Telefono: mail:

CHIEDE

di essere ammesso alla graduatoria per l'erogazione dei contributi previsti, a tal fine

DICHIARA

1. di avere titolo, legittimazione e possesso dei requisiti per la presentazione della presente domanda;
2. di possedere i requisiti e rispettare le condizioni per l'accesso al contributo di cui all' AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER SPESE DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A FAVORE DI IMPRESE DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO;
3. che trattasi di **microimpresa** come definita dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014 (Si definiscono micro, le imprese con un numero di occupati inferiore a 10 e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro);
4. che l'attività **principale** svolta **nella sede sopra indicata** è la seguente:

ATECO:

5. che **alla data di presentazione della presente domanda** l'impresa risulta:
- a) attiva ed iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA Arezzo-Siena;
 - b) con sede operativa o unità locale nel territorio del Comune di Castiglion Fiorentino;
6. di essere consapevole **ai fini dell'ammissione al contributo**, al momento della formazione dell'elenco provvisorio, le imprese devono inoltre possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in regola con il DURC e con i versamenti dei tributi comunali già emessi e scaduti ovvero avere in corso la rateizzazione di un debito tributario con il Comune, concesso anteriormente alla data di presentazione della domanda ed essere in regola con tutti i versamenti previsti dalla rateizzazione (si allega eventuale documentazione relativa alla rateizzazione);
 - b) non essere in stato di scioglimento, liquidazione, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare;
7. di aver corrisposto per l'ultimo bimestre 2020 una spesa per fornitura di energia elettrica pari a complessivi € ;
8. di poter beneficiare del contributo richiesto ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 e s.m.i. relativo alla regola cosiddetta "a titolo de minimis" (vedi allegato 1);
9. di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Castiglion Fiorentino, li

FIRMA DEL DICHIARANTE

*qualora la domanda sia firmata
digitalmente dal delegato*

Allegati:

1. Eventuale copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa, qualora la domanda non sia firmata digitalmente dallo stesso;
2. Copia della fattura per fornitura energia elettrica per la quale si richiede il contributo;
3. Documentazione attestante il pagamento;
4. Copia della eventuale documentazione relativa alla regolarizzazione/rateizzazione dei tributi comunali.

REGIME DI AIUTO

Allegato 1)

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti de minimis.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti de minimis comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti de minimis a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti de minimis precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti de minimis concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti de minimis concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti de minimis. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto de minimis è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de minimis, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115, l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.
- (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima; e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.
- (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa); Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti de minimis durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.